

PROVINCIA DI MASSA CARRARA
CALENDARIO VENATORIO 2013-2014
II COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista la legge quadro nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 e la L.R.T. 12 gennaio 1994 n. 3 attuativa in materia di Caccia così come modificata dalla Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012 ,n.29 del 18 giugno 2012;
- Vista la L.R. 10 giugno 2002 n. 20 (Calendario Venatorio Regionale), così come novellata dalla LR 3/2010 e modificata dalla L.R. n.29/2012;
- Visto il D. P.G.R. n. 33/R del 26/07/2011," Regolamento di attuazione della LR 3/94;
- Visto anche tutte le successive modifiche e integrazioni intercorse per le sopra citate normative;
- Vista la DGR n. 419 del 3 giugno 2013; Determinazione del periodo di caccia al cinghiale e delle modalità di caccia di selezione agli ungulati per la stagione venatoria 2013 – 2014;
- Vista la DGR n. 556 dell'08/07/2013, che approva il calendario venatorio regionale per la stagione 2013-2014;
- Atteso di recepire integralmente il calendario regionale con le modifiche (**in grassetto o corsivo**), consentite dalla sopra citata L.R. n. 20/2002 e smi ed in corsivo opportune precisazioni;

RENDE NOTO
CAPO I - STAGIONE VENATORIA

Art.1-Stagione venatoria e giornate di caccia.

1-La stagione venatoria ha inizio il 15.09.2013 e termina il 30.01.2014.

2-Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere tra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, *nel rispetto delle regolamentazioni relative alle singole specie, di cui agli articoli successivi.*

3-Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre 2013, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento (*temporaneo o fisso*) alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria, *fino al raggiungimento delle giornate consentite.*

Art.2 - Giornata venatoria.

1-L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra il 15 settembre 2013 e il 30 gennaio 2014, sono indicati i seguenti specifici orari:

- a)- dal 15 settembre al 30 settembre 2013: dalle ore 6 alle ore 19 (ora legale);
- b)- dal 1 ottobre al 15 ottobre 2013: dalle ore 6.30 alle ore 18.30 (ora legale);
- c)- dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6.45 alle 18.15 (ora legale);
- d)- dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre 2013: dalle ore 5.45 alle ore 17.15;
- e)- dal 1 novembre al 15 novembre 2013: dalle ore 6 alle ore 17;
- f)- dal 16 novembre al 30 novembre 2013: dalle ore 6.15 alle ore 16.45
- g)- dal 1 dicembre al 15 dicembre 2013: dalle ore 6.30 alle ore 16.38;
- h)- dal 16 dicembre al 31 dicembre 2013: dalle ore 6.45 alle ore 16.45;
- i)- dal 1 gennaio al 15 gennaio 2014: dalle ore 7 alle ore 17,15;
- l)- dal 16 gennaio al 30 gennaio 2014: dalle ore 6.45 alle ore 17,30.

2-Fanno eccezione:

- la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;
- la caccia al cinghiale in battuta che potrà avere inizio nel rispetto degli orari come di seguito riportati:

1) Nel mese di ottobre :

Giornata	Inizio (ora legale)	Inizio (ora solare)
Mercoledì	08:00	07:00
giovedì	08:00	07:00
Domenica	08:00	07:00

2) A partire dal mese di novembre e fino al 30 dicembre :

Giornata	Inizio (ora legale)	Inizio (ora solare)
Mercoledì	08:00	07:00
Sabato	10:00	09:00
Domenica	08:00	07:00

- la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui al comma 1.

CAPO II - ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art.3 - Modalità e forme di caccia.

1-L'esercizio venatorio *dal 15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014* è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e da appostamento fisso o temporaneo, **ad eccezione delle riduzioni previste all'art.9 e dal successivo comma 2.**

2-Nel periodo compreso fra il 1 gennaio e il 30 gennaio 2014, la caccia vagante con o senza l'uso del cane è consentita in tutto il territorio a caccia programmata dei Comuni di Massa, Carrara, Montignoso, mentre nel restante territorio provinciale, corrispondente alla A.R.P.V (area di razionalizzazione del prelievo venatorio) è consentita, nello stesso periodo, solo nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

2 bis. Dall'8 dicembre 2013 al 30 gennaio 2014, su tutto il territorio a caccia programmata dell'ATC MS13, è vietato l'uso del cane da seguita, per pista di sangue, terrier e razze affini, ad eccezione dei seguenti casi:

- nella caccia al cinghiale regolarmente esercitata sia in forma di battuta che in forma singola;
- nelle battute di caccia alla volpe autorizzate dall'A.T.C. MS13;
- nelle battute di contenimento della specie cinghiale autorizzate dalla Provincia.

3-E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, prelevare materiale fresco da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, *quale ad esempio canna comune (Arundo donax), ginestra (Spartium junceum), ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius), scopa (Erica scoparia)* ed altra vegetazione appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

4-Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.

5-L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all' art. 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico.

6-Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate *e al momento dell'abbandono della postazione usata, alla raccolta dei bossoli intorno alla stessa.*

7-Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.

7bis- La caccia alla beccaccia in provincia di Massa Carrara è consentita esclusivamente in forma vagante con o senza l'ausilio del cane da ferma o da cerca.

8- La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di **cinque** partecipanti.

9- L'esercizio dell'attività venatoria è vietato all'interno del Parco Regionale della Alpi Apuane e nelle aree contigue intercluse (aree estrattive all'interno del Parco), così come previsto dalle LR 65/97 ed 81/98, modificata dalla LR 65/2000 identificate nelle cartografie allegate a detta normativa;

10-Nelle aree contigue non intercluse (aree esterne di salvaguardia) al Parco delle Alpi Apuane, (art.23 L.R.3/94):

- **il numero complessivo delle giornate di caccia alla fauna migratoria non può essere superiore a 40;**

-**il carniere giornaliero della beccaccia (*Scolopax rusticola*) è ridotto numericamente del 50% rispetto agli altri territori provinciali, con eventuale arrotondamento all'unità superiore;**

-**il carniere giornaliero delle altre specie di fauna migratoria, è ridotto a 15 capi, con sola eccezione per il colombaccio (*Colomba palumbus*);**

-**la giornata di caccia all'interno dell'area contigua dovrà essere segnalata nel tesserino venatorio regionale con cerchietto esterno al rettangolo relativo alla voce " giorno" del nuovo tesserino venatorio;**

11-nelle aree contigue del parco, ricadenti all'interno delle Z.P.S., di cui alla Direttiva 79/409/CEE, è vietata la caccia.

Art. 4 - Carniere giornaliero.

1-Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i 2 capi di selvaggina stanziale ed i 20 capi di selvaggina migratoria (**ridotti a 15 capi nelle zone contigue al Parco regionale delle Alpi Apuane, ad esclusione del colombaccio**)

2-Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:

a)-lepre: 1 capo;

b)-palmipedi, trampolieri e rallidi: 8 capi complessivi;

c)-beccaccia: 3 capi (**ridotti a 2 nelle zone contigue al Parco regionale delle Alpi Apuane**);

d)-tortora: 10 capi.

2bis-Il prelievo stagionale di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:

a)-allodola: 50 capi;

b)-codone, quaglia, tortora e pavoncella: 25 capi per specie;

c)-beccaccia e moretta: 20 capi per specie;

d)-combattente e pernice rossa: 10 capi per specie;

e)-starna: 5 capi.

3-I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie ed agriturismo-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.

4-Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Art. 4 bis – Sicurezza nell'esercizio venatorio

1-Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.

Art.5-Allenamento ed addestramento cani.

1-L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia è consentito nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica , dal sorgere del sole alle ore 11 e dalle 14 alle 19, su tutto il territorio provinciale non soggetto a divieto di caccia, **dal 18 agosto al 12 settembre 2013**. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia ATC MS 13. L'allenamento e addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'art.42 comma 2 della L.R. n.3/1994 e alla deliberazione del Consiglio Regionale n.588/20.12.1994, anche se prive di tabellazione, e nel territorio a caccia programmata, nella giornata di preapertura, se concessa.

Art.6-Tesserino venatorio.

1- Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.

2-Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, dovrà marcare, con un segno (□) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia, dell'Ambito Territoriale di Caccia o Istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi, al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate di caccia pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (15 settembre 2013 – 30 gennaio 2014). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'Art. 1 comma 3, dell'articolo 8 comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili.

3-Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (*) o (') che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4-Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 Marzo 2014 al comune di residenza o in caso di cambio di residenza al comune che lo ha rilasciato.

Art. 6 bis - Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi

1-Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi la provincia rilascia ai cacciatori abilitati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. ***Il tesserino, unitamente al materiale personale di caccia, dovrà essere riconsegnato all'ATC MS13 entro quindici giorni dal termine dell'attività venatoria.***

CAPO III - CALENDARIO VENATORIO

Art.7-Periodi di caccia e specie cacciabili.

1-Dal **15 settembre 2013 al 30 dicembre 2013** la caccia è consentita a: coniglio selvatico, , merlo, quaglia, tortora (*Streptopelia turtur*), e fagiano ;

2-Dal **15 settembre 2013 al 30 novembre 2013** è consentita la caccia alla starna e pernice rossa;

3-Dal **15 settembre 2013 all' 8 dicembre 2013** è consentita la caccia alla lepre comune;

4-Dal **15 Settembre 2013 al 30 gennaio 2014** la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione e volpe;

5-Dal **15 settembre 2013 al 31 ottobre 2013** è consentita la caccia al combattente;

6-Dal **2 ottobre al 30 dicembre 2013** è consentita la caccia alla specie allodola;

7-Dal **2 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014** è consentita la caccia alla beccaccia;

8-Dal **2 ottobre 2013 al 30 gennaio 2014** è consentita la caccia alla cesena, tordo sassello;

9-Dal **1 novembre 2013 al 30 gennaio 2014** la caccia è consentita alle seguenti specie: moretta;

10-Dal **2 ottobre 2013 al 30 dicembre 2013** è consentita la caccia al **Cinghiale in battuta**, su tutto il territorio a caccia programmata dell'ATC MS13 vocato alla presenza di detta specie, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale, nel rispetto della Legislazione Nazionale, Regionale nonché del Regolamento Provinciale (Del. C.P. n.33/2007) e del Regolamento per la Gestione della specie Cinghiale nell'ATC MS13 (Del. C.d.G. n.53/2007), con orario così come definito al precedente art.2.

Nello stesso periodo è consentita la caccia al cinghiale in forma singola , nella aree non vocate, secondo le modalità indicate da ATC MS13.

Ai fini del contenimento dei danni alle produzioni agricole e per la salvaguardia della piccola selvaggina, nelle aree non vocate della provincia il cinghiale è abbattibile, anche in forma singola, con le modalità e prescrizioni di prelievo per queste aree, secondo le modalità stabilite dal Piano Annuale di Gestione predisposto dalla Provincia ai sensi dell'art. 9 della LR 3 /1994., affidandone l'attuazione all'ATC, al quale gli interessati potranno rivolgersi.

Il cinghiale è abbattibile tutto l'anno su tutto il territorio a caccia programmata e negli istituti faunistici pubblici e privati di cui alla L.R. n. 3/94, con esclusione delle aree protette di cui alla L.R. n. 49/1995, nelle forme di controllo autorizzate ai sensi dell'Art. 37 della L.R.3/94, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale con la collaborazione di ATC MS13,nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Le perimetrazioni delle aree geografiche vocate e non alla presenza del cinghiale sono consultabili presso il sito ufficiale della Provincia (www.provincia.ms.it - SIT – Cartografia Piano Faunistico),presso l'A.T.C.MS 13.

E' sempre vietato a chiunque somministrare alimenti alla fauna selvatica al di fuori dei siti, delle modalità e tempi autorizzati dalla Provincia con apposito provvedimento.

Per le Aziende Agrituristiche venatorie si rinvia agli specifici piani approvati dalla provincia.

11 - per la specie **CAPRIOLO**, nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'art.30 comma 6 della L.R. 3/94 la Provincia ha individuato il periodo di prelievo dal **29 giugno al 30 settembre 2013** e dal **1 febbraio al 28 febbraio 2014**. Nel periodo non ricompreso fra il 15 di settembre 2013 ed il 30 gennaio 2014 la caccia di selezione potrà essere svolta per cinque giorni la settimana escluso il martedì e venerdì, nelle forme di prelievo indicate in base ai piani di assestamento delle popolazioni di capriolo;

Nelle Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e nelle Aziende Agrituristiche Venatorie (AAV), sono autorizzati dalla Provincia piani di prelievo presentati dal concessionario.

*Nei quattro distretti individuati dall'ATC MS13, si rinvia al rispettivo Piano di prelievo 2013-2014 predisposto dallo stesso, approvato dalla Provincia, con parere favorevole dell'ISPRA, recependo quanto disposto all'Art. 89 comma 1 del decreto PGR n. 33/R/2011, e dallo **specifico regolamento provinciale**, al quale i selecontrollori dovranno rigorosamente attenersi.*

Il Piano consente un prelievo di capi di capriolo secondo il numero, la ripartizione per distretto, classi di età, sesso e tempi di abbattimento, nel rispetto dell'arco temporale previsto dall'Art. 18 comma 2 della L. 157/92 come sopra specificato e riscontrabili nello stesso piano di prelievo approvato per la stagione venatoria 2013-2014, di cui alla DD2286 del 26/06/2013.

La caccia di selezione nei confronti del capriolo in provincia di Massa Carrara è consentita secondo le seguenti modalità:

- Dal 26 giugno al 15 luglio 2013: nelle forme da appostamento ed alla cerca;***
- Dal 15 agosto al 30 settembre 2013: nella sola forma da appostamento;***
- Dal 01 febbraio al 28 febbraio 2014: nelle forme da appostamento ed alla cerca.***

ORARIO: da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto.

Nei periodi sopra indicati, ad eccezione del periodo dal 15 settembre2013 al 30 gennaio 2014, il prelievo è consentito per tutti i selecontrollori per cinque giorni la settimana escluso il martedì e venerdì.

Nel periodo dal 15 settembre al 30 settembre 2013, solo i selecontrollori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'art. 28, c.3, lettera d, della L.R. 3/94, possono effettuare il prelievo selettivo per 5 giorni la settimana, con esclusione dei giorni di silenzio venatorio.

Nelle AFV e nelle AAV il prelievo è consentito secondo i periodi indicati nel piano di prelievo approvati..

7-La caccia al **daino, muflone e cervo** è vietata su tutto il territorio provinciale.

Art.8-Deroghe.

1. La Provincia con la Delibera di approvazione del Calendario Venatorio 2013/2014 informa che:

a)- ha presentato alla R.T. la richiesta per consentire una giornata di preapertura, solo ai cacciatori che hanno come ATC di residenza venatoria l'A.T.C MS13 ,la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (*Streptopelia turtur*), al merlo, al colombaccio, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia su tutto il territorio a gestione programmata.

Nei giorni di cui sopra il prelievo giornaliero del colombaccio non potrà superare i 5 capi, il prelievo del merlo da appostamento temporaneo non potrà superare i 4 capi.

La Giunta Regionale nell'atto di autorizzazione della giornata di preapertura individua gli orari di caccia e i territori ove queste potranno essere svolte, nel rispetto sempre dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 per le specie oggetto di prelievo e nei giorni consentiti, di cui sarà data comunicazione tramite stampa e nel proprio sito internet;

2-L'allenamento e l'addestramento dei cani, è vietato nella giornata di preapertura alla caccia se autorizzata.

3-Nelle Aziende Agrituristiche Venatorie è altresì consentita, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalla Provincia, la caccia alle seguenti specie provenienti da allevamento: pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio 2014. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate è consentito a partire dal 1 agosto 2013 fino al 15 marzo 2014.

4-Nelle Aziende Faunistiche Venatorie e nelle Aziende Agrituristiche Venatorie per la caccia al fagiano , vigono gli specifici piani approvati dalla Provincia.

Art. 9 ULTERIORI LIMITAZIONI all'esercizio venatorio

1)**Dal 15 settembre al 30 settembre 2013**, nel territorio dell' A.r.p.v., la caccia vagante con l'uso del cane è consentita nelle giornate di domenica (15-22-29 settembre) e giovedì (19 e 26 settembre), dalle ore 6:00 alle ore 13:00, mentre dalle ore 13:01 alle ore 19:00 è possibile unicamente l'esercizio della caccia alla migratoria da appostamento fisso o temporaneo senza l'uso del cane; Nelle giornate di Lunedì (16-23-30 settembre), Mercoledì (18-25 settembre) e Sabato (21-28 settembre) dalle ore 6:00 alle ore 19:00, è possibile unicamente l'esercizio della caccia alla migratoria da appostamento fisso o temporaneo senza l'uso del cane.

2) **Dal 1 gennaio al 30 gennaio 2014**, nelle giornate di lunedì e giovedì. nel territorio della A.r.p.v., è consentita la caccia alla migratoria solo da appostamento, se fisso, con l'uso del cane da riporto, se temporaneo senza l'uso del cane.

3) **Dall'8 Dicembre 2013 al 30 gennaio 2014**, le battute di caccia alla volpe con l'uso del cane da seguita dovranno essere autorizzate dal Comitato di gestione dell'ATCMS13.

4)**E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo** all'interno di tutte e zone umide del territorio provinciale, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce , salata e salmastra.

5) Durante l'esercizio venatorio sono vietati la detenzione e l'uso di munizioni spezzate con pallini di dimensioni superiore al n. 00 (doppio zero), di munizioni alterate o manomesse e di tutte quelle munizioni spezzate con borraggio predisposto per tiri a lunga gittata. Sono inoltre vietati la detenzione e l'uso di munizione a palla unica, ad eccezione di coloro che stanno esercitano la caccia al cinghiale in forma collettiva o singola purché autorizzata.

5) Durante l'esercizio venatorio è vietato portare armi a canna rigata, fatta eccezione per:

- a) Chi è assegnatario di capi nel piano di prelievo selettivo degli ungulati;
- b) Chi partecipa alla caccia al cinghiale in battuta ed è regolarmente iscritto nella lista della giornata di caccia della squadra con cui sta svolgendo l'attività venatoria;
- c) Chi esercita la caccia al cinghiale in forma singola in possesso di regolare autorizzazione.

7) All'interno delle Zone di Rispetto Venatorio (ZRV) è vietato l'esercizio di ogni attività venatoria ad eccezione di:

- a) caccia di selezione agli ungulati se autorizzata dalla Provincia;
- b) interventi di contenimento della specie cinghiale autorizzate dalla Provincia.

CAPO IV -NORME GENERALI

Art. 10 - Immissioni.

1-Nel territorio dell' A.T.C.MS13 le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere, fino al 15 Agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte, dove la caccia è vietata.

Art.11 - Sanzioni.

1-Per le violazioni alle norme del Calendario Venatorio, non espressamente previste dalla L.R. n.3/1994 e dalla legge n.157/92,si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'art.58 della L.R. 3/94.

2-Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio regionale, si applica una sanzione amministrativa da Euro 5 a Euro 30.

Art.12- Norma finale

1-Per tutto quanto non previsto dal calendario venatorio, valgono le disposizioni legislative e normative vigenti in materia.

2-La Giunta Regionale, nell'attivazione degli accordi di cui al regolamento regionale riguardanti l'accesso agli ATC di cacciatori provenienti da altre regioni, determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

ELENCO ZONE

(ai sensi dell'art. 28 comma 11 L.R. 3/94)

1 – Zone a caccia programmata

- Ambito Territoriale di Caccia MS 13, che comprende i 17 Comuni della Provincia di Massa Carrara ad esclusione delle zone di divieto e protezione. Sul territorio dell'ambito è istituita un'area di razionalizzazione di prelievo venatorio (A.r.p.v.), comprendente i 14 comuni della Lunigiana.

2 – Zone a gestione venatoria privata

Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agrituristiche Venatorie:

- A.F.V. “Monte Giogo” ubicata in Comune di Comano
- A.F.V. “Sasso Bianco” ubicata in Comune di Fivizzano
- A.F.V. “Gropo del Vescovo” ubicata in Comune di Pontremoli
- A.F.V. “Valle del Mommio” ubicata in Comune di Fivizzano
- A.A.V. “Montagne Verdi” ubicata in Comune di Licciana N.
- A.A.V. “Madonna del Monte” ubicata in Comune di Mulazzo
- A.A.V. “Soliera-Agnino” ubicata in Comune di Fivizzano
- A.A.V. “ Valle del Deglio” ubicata in Comune di Bagnone

3 – Zone in divieto di caccia

ELENCO degli ISTITUTI PUBBLICI A DIVIETO DI CACCIA PREVISTI NEL P.F.V.P. 2006/2010 approvato con DEL.C.P. N.7 DEL 23/03/2006

(1) Zona di ripopolamento e cattura ZRC “Fiume Magra”

ubicata nei Comuni di : Aulla, Filattiera, Licciana N., Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana e Villafranca L.

(2) Parchi :

Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano ;
Parco Regionale delle Alpi Apuane ;

(3) Oasi di Protezione

Brattello (Pontremoli)

(4) Zone di Protezione lungo rotte di migrazione :

Area costiera: Comuni di Carrara, Massa e Montignoso ;

Aulla ; Bagnone ; Pontremoli I ; Pontremoli II e Zeri.

(5) Valichi Montani: Bratello (Pontremoli), Cerreto (Fivizzano), Cirone (Pontremoli), Cisa (Pontremoli), Due Santi (Zeri e Pontremoli), Lagastrello (Comano), Tre Confini (Zeri).

(6). ANPIL

Lago di Porta (Montignoso)

Fiume Magra in Lunigiana (Aulla, Lucciana N,

Mulazzo, Podenzana, Tresana e Villafranca L.)

Fiume Magra II (Filattiera)

4 - Aree Addestramento Cani

Gestite da ATCMS13:

Massa : “Il Campaccio” ;

Pontremoli : “Prati di Logarghena.

Fivizzano: “Torre del Nocciolo;

Gestite da Associazioni venatorie:

Fivizzano : “Il Castelletto”; “Pian di Cortila”; “Ai Campi”;

Fosdinovo : “Ara del Bo Vecchio”;

Zeri : “La Formentara” ;

Pontremoli : “ Vico”.

Gestite da AFV e AAV:

Bagnone: Valle del Deglio

Fivizzano : “La Gronda”; “Valle del Rosaro”; Soliera-Agnino;

Pontremoli : Groppo del Vescovo;

Lucciana Nardi: Montagne Verdi.

Gestite da Imprenditori Agricoli

Mulazzo: “La Cecca”;

LA CARTOGRAFIA E’CONSULTABILE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA DI MASSA – CARRARA ([www. Provincia.ms.it](http://www.Provincia.ms.it))

NUMERI UTILI PER CHIEDERE INFORMAZIONI

PROVINCIA DI MASSA CARRARA-Ufficio Caccia

54100 - Massa, Via Marina Vecchia, 78

tel.0585/816568/569/579

Polizia Provinciale, Massa Via Marina Vecchia, 78 tel.0585/816

ATC MS 13- largo Bonfigli,1- Aulla tel. 0187/ 422009

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oswaldo Angeli